



**COMUNE DI STIGLIANO**

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

## **Regolamento “per l’accesso e l’erogazione degli interventi e dei servizi sociali associati dell’ambito”**

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 09/08/2019

**AMBITO TERRITORIALE**  
**"METAPONTINO COLLINA MATERANA"**  
Comune Capofila: POLICORO  
Comuni:  
ACCETTURA - ALIANO - CIRIGLIANO - COLOBRARO - CRACO -  
GORGOGNONE - MONTALBANO JONICO - NOVA SIRI - PISTICCI  
ROTONDELLA - SAN GIORGIO LUCANO - SAN MAURO FORTE  
SCANZANO JONICO - STIGLIANO - TURSI - VALSINNI



### SOMMARIO

#### PREMESSA

#### TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Ambito di applicazione

#### TITOLO II – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 – Principi, finalità e obiettivi

Art. 3 – Compiti dell'Ente Sociale Capofila Comune di Policoro

Art. 4 – Destinatari degli interventi

Art. 5 – Diritti degli utenti

Art. 6 – Protocolli d'intesa e accordi di programma

Art. 7 – Stato di bisogno

#### TITOLO III – IL VOLONTARIATO

Art. 8 – Volontariato

Art. 9 – Istituzione del Registro del Volontariato

Art. 10 – Contributi alle Associazioni di Volontariato

Art. 11 – Convenzioni

#### TITOLO IV – PROCEDURE DI ACCESSO

Art. 12 – Procedure per la richiesta di prestazioni socio assistenziali

Art. 13 – Istruttoria

Art. 14 – Decisioni

Art. 15 – Liste di attesa



**COMUNE DI STIGLIANO**

**Provincia di Matera**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**TITOLO V – CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO**

Art. 16 – Soggetti obbligati

Art. 17 – Compartecipazione al costo del servizio – Criteri generali e controllo

Art. 18 – Partecipazione al costo del servizio

Art. 19 – Norme di rimando

Art. 20 – Entrata in vigore



### PREMESSA

Premesso che:

- con L.R. n. 4 del 14.02.2007 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”, la Regione Basilicata ha inteso realizzare un sistema integrato di servizi sociali, individuando la gestione associata degli stessi quale strumento di attuazione a livello locale delle strategie della rete regionale integrata adottato per ciascun Ambito socio territoriale dai Comuni associati;
- con deliberazioni n. 917 del 07.07.2015 e n. 241 del 16.03.2016, e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta Regionale di Basilicata ha approvato, rispettivamente, le Linee Guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari 2016-2018 ed il Piano Regionale di indirizzi per l’attuazione delle Linee medesime, ridefinendo i nuovi Ambiti Socio-Territoriali per la gestione associata dei Piani Intercomunali; le richiamate Linee Guida hanno, fra l’altro, definito il nuovo assetto territoriale della rete regionale integrata dei servizi sociali e sanitari, prevedendo la delimitazione e la composizione dei nuovi Ambiti Territoriali, tra i quali l’Ambito Socio Territoriale n. 8 “Metapontino - Collina Materana”;
- in data 01.08.2017, è stata sottoscritta ai sensi dell’art. trenta del d.lgs. n. 267/2000, dai Sindaci ricompresi nell’ambito territoriale precisato, la “Convenzione per la costituzione ed il funzionamento della Partnership Istituzionale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali”, con l’individuazione del Comune di Policoro quale Amministrazione Capofila dell’Ambito Territoriale/Conferenza Istituzionale (comuni partecipanti: Policoro, Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi, Valsinni);
- il Comune Capofila esercita ed amministra tutte le attività gestionali connesse all’attuazione del “Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari”, esclusivamente attraverso il supporto tecnico ed amministrativo rappresentato dall’Ufficio di Piano;
- ai sensi dell’art.10 della Convenzione, l’Ufficio di Piano, quale tecnostruttura con funzioni programmatiche, amministrative e contabili dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato del welfare, diretta, sotto il profilo politico-istituzionale, dalla Conferenza Istituzionale di Ambito, assume le seguenti funzioni:
  - Predisposizione tecnica degli atti di programmazione e pianificazione;
  - Gestione attuativa tecnica, amministrativa e finanziaria;
  - Predisposizione degli atti e delle azioni territoriali di monitoraggio e valutazione;

Il presente Regolamento disciplina l’accesso e l’erogazione degli interventi e dei servizi sociali dell’Ambito “Metapontino Collina Materana” Comune Capofila Policoro.

Il presente Regolamento è redatto in conformità:

- alle disposizioni di cui alla Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- alle disposizioni di cui alla Legge n. 104/1992, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- alle disposizioni di cui al DPCM 159 del 05.12.2013 “regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE”;



Nella logica della responsabilità sociale, il presente regolamento prevede la possibilità della partecipazione al costo dei servizi da parte di coloro che ne fruiscono, evidentemente in relazione alle loro risorse e possibilità sociali ed economiche.

A tal proposito, il presente regolamento individua l'insieme dei servizi universali da erogarsi a titolo gratuito ed i servizi sottoposti alla compartecipazione dell'utenza.

Servizi gratuiti:

- Segretario Sociale;
- Servizio Sociale Professionale;
- Pronto intervento sociale;
- Assistenza domiciliare minori;
- Affidamento e adozioni;
- Mediazione familiare;
- Assistenza specialistica scolastica;
- Comunità residenziale minori;
- Servizi di inclusione.

Servizi a compartecipazione a domanda individuale:

- Assistenza domiciliare anziani e disabili e Centri diurni per disabili e Residenze anziani convenzionate;
- Residenze disabili convenzionate e Servizio pre-post scuola e Assistenza prima infanzia;
- Servizi di trasporto per persone disabili e anziani.

La partecipazione alla spesa è definita sulla base dei seguenti punti:

- La condizione economica della persona e/o della famiglia di appartenenza, nel caso di reddito ISEE al di sotto del Minimo Vitale, che equivale al valore dell'ISEE pari all'importo del "trattamento minimo delle pensioni", determinato annualmente dall'INPS, non può essere richiesta la compartecipazione;
- Lo stato di salute e/o lo stato di dipendenza dei soggetti;
- Le condizioni di rischio e/o di esclusione sociale.

In relazione ai suddetti parametri possono costituire criteri per facilitare l'accesso prioritario alle prestazioni agevolate:

- Inadeguatezza delle risorse economiche;
- Numerosità familiare;
- Nucleo familiare monogenitoriale;
- Presenza di soggetti in età minore a carico o di persone anziane o inabili o invalide;
- Presenza di persone diversamente abili.

I servizi e gli interventi socio-assistenziali sono rivolti all'intero universo demografico, ma devono essere erogati, a fronte di un quadro di risorse finanziarie limitate, sulla base di opzioni che garantiscano priorità di accesso alle persone e alle famiglie che vivono una particolare condizione di disagio.

La condizione di disagio sociale, quindi, di bisogno meritevole di intervento, deve coincidere con una delle seguenti condizioni:

- L'incapacità totale o parziale di una persona di provvedere alle proprie esigenze di vita quotidiana per inabilità di ordine fisico o psichico o l'impossibilità/inadeguatezza della famiglia ad assicurare la cura necessaria a un suo componente in condizioni di dipendenza;



### Provincia di ~~Matera~~

La presenza di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per le quali si richiedono interventi assistenziali;

- L'esistenza di altri fattori e condizioni che determinano stati di marginalità ed esclusione sociale o altre situazioni di bisogno anche di carattere affettivo educativo;

La definizione dello stato di bisogno anche dei seguenti principi:

- Il perseguimento dell'autonomia sociale dei soggetti interessati;
- La valorizzazione e il sostegno delle reti sociale primarie, familiari e comunitarie;
- Lo sviluppo della comunicazione quale fattore di integrazione e di autogoverno;

L'accertamento dello stato di bisogno avverrà attraverso il sistema di accesso (segretariato sociale, servizio sociale professionale) con:

- Competenza e responsabilità tecnico-professionale e amministrativa (integrazione delle competenze);
- Coinvolgimento delle persone interessate (partecipazione);
- Bilancio sociale individuale familiare (analisi del capitale umano);
- Attenzione alle differenze etniche, culturali e generiche, che incidono sulla natura del bisogno e sul modo di manifestarsi dello stesso (personalizzazione);
- Correttezza nella raccolta e nell'uso delle informazioni (rispetto della persona);
- Tempestività nell'avvio dell'accertamento.

L'accertamento deve essere svolto in tempi compatibili con la complessità e l'urgenza dello stato di bisogno e comunque, in modo da contemperare, costantemente, i tempi giusti di valutazione con l'esercizio del diritto alle prestazioni dovute alla persona.

Strumenti di accertamento adottati dai servizi del sistema di accesso:

- Strumenti relazionali (colloqui, ricognizioni ambientali, visite domiciliari e/o ai luoghi di vita, incontri comunitari);
- Strumenti amministrativi (autocertificazioni, documentazioni e certificati riferiti alla natura della situazione).

L'elenco dei servizi, interventi e prestazioni soggetti a compartecipazione potrà essere successivamente aggiornato sulla base delle previsioni del nuovo Piano Intercomunale dei Servizi Sociali e Socio sanitari (PISS) d'Ambito.



### TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi di seguito elencati quali risultano, in sede di prima applicazione, del Piano Intercomunale dei Servizi Sociali e Socio sanitari (PISS) e dagli altri servizi che sono o potranno essere attivati a seguito di disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge agli Ambiti e per i quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente. Vengono individuati quali servizi del Piano Intercomunale dei Servizi Sociali e Socio sanitari (PISS) dell'Ambito "Metapontino Collina Materana" che prevedono la compartecipazione degli utenti, i servizi a domanda individuale di seguito elencati:

- Assistenza domiciliare anziani e disabili;
- Centri diurni per disabili;
- Residenze anziani convenzionate e Residenze disabili convenzionate;
- Servizio pre – postscuola;
- Assistenza prima infanzia;
- Servizi di trasporto per persone disabili ed anziani;

Vengono individuati quali servizi gratuiti da erogare, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, i seguenti:

- Segretariato Sociale;
- Servizio Sociale Professionale;
- Pronto intervento sociale;
- Assistenza domiciliare minori;
- Affidamento e Adozioni;
- Mediazione familiare;
- Assistenza specialistica scolastica;
- Comunità residenziale minori;
- Servizi di inclusione;

Per la descrizione dei servizi si rimanda alle schede del Piano Intercomunale dei Servizi Sociali e Socio sanitari (PISS) d'Ambito.

L'eventuale inserimento di altri servizi a compartecipazione o gratuiti potrà essere deciso dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale "Metapontino Collina Materana", con specifico atto deliberativo, di norma all'inizio dell'anno finanziario e ratificato da ciascun Comune dell'Ambito con deliberazione di Giunta Comunale.

L'Ambito Territoriale "Metapontino Collina Materana"/Ufficio di Piano, redige specifico materiale esplicativo e fornisce tutte le informazioni per una corretta compilazione delle domande di accesso.



### TITOLO II – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 2 – Principi, finalità ed obiettivi

- 1) Il sistema socio assistenziale dell’Ambito Territoriale Sociale "Metapontino Collina Materana" ispirato ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell’inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantisce:
- Il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione;
  - L’eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
  - L’eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
  - Il mantenimento della persona nel proprio ambiente ai vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
  - Il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
  - La libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
  - La conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili;
  - L’accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
  - L’individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell’ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
  - La valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità ed obiettivi:

- Tutelare e sviluppare la qualità della vita degli individui attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti;
- Realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale;
- Prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- Garantire la permanenza e del reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare e sociale, di appartenenza o di elezione;
- Garantire e rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini alla promozione, al mantenimento ed al recupero dello stato di benessere psico-fisico, al pieno sviluppo della personalità nell’ambito dei rapporti familiari e sociali, alla fruizione di servizi e prestazioni erogati secondo modalità che rispettino la libertà e la dignità personale, all’uguaglianza di trattamento ed alla possibilità di scelta;
- Prevenire, individuare e rimuovere le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno, di disagio individuale e sociale, o fenomeni di emarginazione o disadattamento;
- Promuovere e realizzare servizi ed interventi sociali che garantiscono uguaglianza di trattamento a parità di bisogno e correlazione dell’intervento alle specifiche esigenze delle persone nel rispetto delle opzioni individuali garantendo i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali sociali ottimizzando e rendendo sinergiche le risorse economiche disponibili a favore della sostenibilità, dell’integrazione e dell’inclusione delle persone in condizione di disagio.



### Art. 3 – Compiti dell’Ente capofila d’Ambito Sociale Comune di Policoro

- 1) Il Comune di Policoro, in qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale con l’Ufficio di Piano, garantisce la programmazione e la gestione in materia di servizi sociali. Attraverso la progettazione e il controllo sulla qualità dei servizi erogati è tenuto a rispondere alle richieste degli utenti residenti nei Comuni dell’Ambito in base allo stato di bisogno e nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati dai Comuni e della Regione Basilicata.

### Art. 4 – Destinatari degli interventi

- 1) I servizi, le prestazioni e gli interventi sono rivolti a:
  - I cittadini italiani residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale "MetapontinoCollina Materana" i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea residenti nel territorio dell’Ambito nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali;
  - I cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti nei Comuni dell’"Ambito MetapontinoCollina Materana";
  - Gli apolidi presenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale "Ambito MetapontinoCollina Materana";
  - Ed inoltre i minori non accompagnati trovati in stato di abbandono sul territorio dei Comuni dell’Ambito.

Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui sopra con priorità per quelle in stato di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro.

### Art. 5 – Diritti degli utenti

- 1) Gli utenti dei servizi sociali e assistenziali dell’Ambito Territoriale Sociale "MetapontinoCollina Materana" hanno diritto:
  - Ad essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali, sulla disponibilità delle prestazioni, sulle condizioni e sui criteri delle priorità, sui requisiti per l’accesso all’assistenza e relative procedure, sulle modalità di erogazione dei servizi e degli interventi, sulle possibilità di scelta;
  - Ad esprimere il consenso sulle proposte e sulle modalità di intervento ed in particolare sulle proposte di ricovero in strutture residenziali, salvo i casi previsti dalla legge;
  - Ad essere garantiti sul diritto alla riservatezza e sul segreto professionale;
  - A partecipare alla scelta della struttura o del servizio pubblico o convenzionato compatibilmente con la disponibilità dello stesso;



## Provincia di Matera

- A partecipare alla definizione, revisione e verifica delle modalità di gestione dei servizi;
- A promuovere e ad ottenere che le modalità di organizzazione e gestione dei servizi, specie nelle strutture di tipo residenziale garantiscano effettivamente la dignità e la libertà della persona, lo sviluppo armonico della personalità e la possibilità di mantenere rapporti continuativi con il contesto familiare e sociale di provenienza.

### Art. 6 – Protocolli d'intesa e accordi di programma

- 1) L'integrazione delle attività socio assistenziali, sanitarie di informazione/formazione a sostegno della persona e della famiglia si attua attraverso appositi protocolli d'intesa o accordi di programma che devono prevedere:
  - La programmazione congiunta tra l'Ambito Territoriale Sociale "Metapontino CollinaMaterana" e l'Azienda Unità Sanitaria Locale;
  - La definizione delle rispettive modalità organizzative ed operative e l'individuazione delle risorse che gli Enti mettono a disposizione.
- 2) L'Ambito Territoriale Sociale "Metapontino Collina Materana" e l'Azienda Sanitaria Locale, rispettivamente per le attività socio-assistenziali e sanitarie, possono elaborare, attraverso accordi di programma, in forma integrata le risposte rivolte al soddisfacimento dei bisogni riferiti alle seguenti aree ad alta integrazione socio-sanitaria:
  - Prevenzione di qualsiasi stato di disagio psico-fisico;
  - Prevenzione e assistenza materno-infantile;
  - Assistenza, riabilitazione ed integrazione sociale delle persone disabili, tutela della salute delle persone anziane;
  - Cura e recupero dei soggetti tossicodipendenti;
  - Cura e recupero dei soggetti malati di mente;
  - Cura e recupero dei soggetti non autosufficienti.
- 3) L'Ambito Territoriale Sociale "Metapontino Collina Materana" stipula protocolli d'intesa o accordi di programma con le Istituzioni scolastiche pubbliche e private per la realizzazione di progetti, programmi e servizi finalizzati alla integrazione scolastica dei disabili e alla promozione di attività educative e di prevenzione per i minori, nel rispetto delle reciproche autonomie gestionali.

### Art. 7 – Stato di bisogno

- 1) Lo stato di bisogno è determinato dall'esistenza di uno dei seguenti elementi:
  - Situazione economica familiare inferiore al minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere ad integrare tale situazione;
  - Incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, accertata in esito ad opportuna indagine socio-sanitaria;
  - Esistenza di circostanze a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
  - Sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.



### TITOLO III – IL VOLONTARIATO

#### Art. 8 – Volontariato

- 1) L'Ambito Territoriale Sociale "Metapontino Collina Materana" riconosce, sostiene e valorizza la funzione e l'utilità sociale del volontariato, ne promuove l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'ambito della programmazione elaborata dal Servizio Sociale comunale, per il conseguimento degli obiettivi del presente Regolamento;

Ai fini del presente Regolamento per l'attività di volontariato deve intendersi il servizio intrapreso, non in esecuzione di specifici obblighi o doveri giuridici, ma svolto gratuitamente, senza fine alcuno di lucro anche indiretto, da singoli, associazioni ed istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica.

#### Art. 9 – Istituzione del Registro del Volontariato

- 1) Presso l'Ufficio di Piano nonché presso i Servizi Sociali dei Comuni è istituito il Registro del volontariato dell'Ambito Territoriale, in cui possono essere iscritte le organizzazioni di volontariato fornite o meno di personalità giuridica:
  - L'iscrizione è disposta, a domanda degli interessati;
  - Per l'iscrizione nel Registro è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti;
  - Statuto ed atto costitutivo conformi ai principi ed agli obiettivi del presente Regolamento;
  - Essere in regola con le normative regionali e nazionali;
  - Svolgimento di regolare attività di volontariato nel settore socio-assistenziale da almeno un anno;
  - Assenza di fini di lucro.

#### Art. 10 – Contributiale Associazioni di Volontariato

- 1) Per sostenere e qualificare l'attività del volontariato e favorirne lo sviluppo i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale "Metapontino Collina Materana" possono concorrere, in armonia con le scelte del piano esecutivo di gestione e sulla base delle priorità di intervento e progettuali stabilite dal settore, con contributi straordinari alle spese per le attività statutarie delle associazioni in linea con quanto previsto dall'apposito regolamento.

#### Art. 11 – Convenzioni

- 1) L'Ambito Territoriale Sociale "Metapontino Collina Materana" può stipulare, per la realizzazione di particolari servizi ed interventi assistenziali, convenzioni con istituzioni, associazioni e fondazioni, privilegiando quelle comprese nel Registro delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 9 e con i CAF e/o Patronati per i servizi fiscali.

Le convenzioni devono prevedere, in particolare:



# COMUNE DI STIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA

## Provincia di Matera

- I livelli di prestazioni conformi alle norme vigenti in materia;
- Contenuti e durata del rapporto di convenzione;
- La periodicità di documentazione e verifica sugli interventi e servizi svolti;



### TITOLO IV – PROCEDURE DI ACCESSO

#### Art. 12 – Procedure per la richiesta di prestazioni socio assistenziali

##### 1) Accesso

L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente regolamento può avvenire, con presentazione di apposita istanza al Servizio Sociale del Comune di residenza:

- A. Su richiesta del diretto interessato;
- B. Su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
- C. Su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
- D. Per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Fatte salve le situazioni di emergenza, di pronto intervento, in caso di segnalazione di Enti o liberi cittadini o su iniziativa del servizio sociale del Comune di residenza.

Nei casi previsti alle lettere b), c), e d) del comma I del presente articolo, i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a sé stesso. Per una corretta istruzione della pratica, il Servizio Sociale provvede ad acquisire, oltre a quanto indicato in altre parti del presente regolamento, le seguenti notizie e documentazioni:

- Dichiarazione sostitutiva unica del richiedente, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, contenente la determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità;
- Ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni socio-economiche, psicofisiche e ambientali del richiedente o del nucleo familiare o degli obbligati ai sensi di legge.

#### **Progetto Assistenza Individualizzato (PAI) e Equipe Multidisciplinare (EM)**

A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento dell'interessato, l'assistente sociale responsabile del caso definisce, con il coinvolgimento dell'équipe multidisciplinare per le situazioni multi problematiche, il progetto personalizzato.

Nel caso di interventi ad integrazione socio sanitari ne è responsabile l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), composta dalle figure professionali Sociali e Sanitarie, coinvolte dalla specificità del caso, per la predisposizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).

Il Progetto Personalizzato / PAI, coerentemente con l'indicatore di bisogno, definisce:

- Le persone coinvolte, i risultati attesi e le attività, delineando i tempi e le modalità di realizzazione e di verifica; nel caso in cui le verifiche periodiche programmate diano esiti diversi da quelli previsti è necessario procedere ad una riformulazione del progetto personalizzato;
- Individua gli interventi necessari per affrontare, coerentemente all'effettivo stato di bisogno, le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli stessi;
- È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.



### **Impossibilità di compartecipare alla spesa**

Nel caso di impossibilità a compartecipare alle spese, si richiede la dichiarazione sostitutiva circa l'esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento e circa le rispettive condizioni economiche. L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti (di cui all'art. 433 del C.C.), ed in grado di provvedervi, esclude, di norma, la fruizione dell'intervento economico da parte dell'Ambito.

È compito del Servizio Sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Ambito pone al proprio intervento.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge ed accertata la loro effettiva possibilità ad assistere il congiunto, il Comune si riserva la più ampia facoltà di segnalare il caso all'Autorità Giudiziaria, qualora non vi provveda l'assistito stesso ed anche contro la sua volontà.

Nell'eventualità si dovesse verificare il caso sopra descritto, sarà comunque, garantita l'assistenza, fatta salva la facoltà del Comune, di rivalersi successivamente, in tutto o in parte, sui parenti obbligati, nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 13 – Istruttoria**

- 1) L'ufficio Servizio Sociale, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:
  - Valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o alla concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
  - Chiede eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete;
  - La richiesta di attuazione dell'intervento deve essere consegnata al protocollo del Comune e trasmessa all'ufficio Servizi Sociali per le verifiche inerenti: la condizione reddituale, la verifica anagrafica e il calcolo della quota di compartecipazione al servizio se dovuta;
  - Adotta ogni altro provvedimento necessario per rispondere alle esigenze del richiedente.

Laddove è necessaria, la valutazione professionale del bisogno effettuata dal Servizio Sociale Professionale, riguardante la situazione sociale, personale e familiare del richiedente, la situazione economica o sanitaria, oltre che attraverso il riscontro documentale e/o colloqui può avvenire previa ispezioni e visite domiciliari, volte a verificare la veridicità di quanto dichiarato e approfondire la situazione di bisogno.

### **Art. 14 – Decisione**

- 1) A conclusione della fase istruttoria, ove necessario, l'assistente sociale redige una relazione e/o un progetto individualizzato riferito al soggetto richiedente ed i suoi familiari, individuando e proponendo il tipo di intervento ritenuto più idoneo per il caso in questione. Alla valutazione del bisogno e alla predisposizione del progetto individualizzato può partecipare lo stesso utente e/o familiari coinvolti e/o lo psicologo dell'Ente e/o l'EM;
- 2) Il progetto e/o la relazione e la proposta di intervento vengono sottoposte al Coordinatore dell'Ufficio di Piano che, dopo averli esaminati, verificata la correttezza procedurale e la corrispondenza dei requisiti del richiedente



a quanto stabilito dal presente regolamento e ne vista la compatibilità con quanto previsto nei progetti o programmi di intervento e autorizza l'attivazione.

- 3) Il provvedimento finale è adottato dal Responsabile Ufficio Servizi Sociali. In caso di riscontro negativo o inserimento in lista di attesa, alla richiesta dell'utente corrisponderà risposta scritta e motivata da parte del responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.
- 4) Il responsabile del procedimento detiene la documentazione del percorso di accesso, nonché quella relativa all'erogazione del servizio (prestazioni effettuate, con l'indicazione di tempi, azioni, operatori impiegati) informa cartacea e/o su scheda informatizzata dell'utente.
- 5) Il controllo e la valutazione dell'intervento attivato si attribuisce in via prioritaria all'operatore che ha provveduto alla stesura del piano individualizzato, anche con il coinvolgimento dello stesso utente beneficiario dell'intervento.

### **Art. 15 – Liste di attesa**

- 1) Le richieste accettate per gli interventi e i servizi per i quali sussistano limiti numerici stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocati in lista d'attesa mediante graduatoria.



### TITOLO V – CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

#### Art. 16 – Soggetti obbligati

- 1) Sono soggetti tenuti alla contribuzione per l'assistenza tutti coloro che, nei confronti del soggetto da assistere, hanno rapporti di parentela/affinità (es. ascendenti, discendenti, coniuge, nipote, a titolo esemplificativo e non tassativo) o sono stati destinatari (es. convivente more uxorio) di beni, conferiti dagli stessi per il tramite di donazioni, testamenti e qualunque altra forma di trasferimento a titolo gratuito di ricchezza. In particolare, si farà riferimento all'aspetto sostanziale e non formale del trasferimento (es. atti di simulazione di vendita assoluti o relativi per nascondere donazioni). Ciò per evitare forme fraudolente di spoliazione di redditi di qualunque tipologia finalizzate a far spostare/accollare agli enti gli oneri di assistenza, pur in assenza di reali e sostanziali condizioni di bisogno economico.  
Qualora il soggetto da assistere non consenta di contattare i soggetti obbligati, la domanda viene respinta.

#### Art. 17 – Compartecipazione al costo del servizio - Criteri generali e controlli

- 1) L'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in applicazione del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii.  
In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, gli utenti con ISEE al di sotto del valore del minimo vitale stabilito annualmente dalle tabelle INPS sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione.

Le fasce ISEE e relativa compartecipazione a carico dell'utente saranno individuate per tipologia di servizio come deliberato con apposita delibera di giunta in sede di predisposizione del rispettivo bilancio comunale.

Per l'accesso agevolato deve essere utilizzato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla data della richiesta del beneficio. I Comuni, salvo disponibilità di bilancio e previa valutazione in sede di predisposizione del bilancio:

- Possono applicare una tariffa più favorevole di quella riferita all'ISEE posseduto nel caso in cui due o più componenti del nucleo familiare siano assistiti con lo stesso o con altri servizi socio-assistenziali per i quali sia prevista la partecipazione alla spesa;
- Possono concedere la gratuità della prestazione ad altri componenti richiedenti, nel caso in cui la tariffa applicata ad un componente già assistito corrisponda alla tariffa minima prevista o sia prossima ad essa;

I Comuni concorrono alla copertura della spesa necessaria a garantire il ricovero dell'utenza in strutture protette a titolo di anticipazione e adotta tutte le misure utili a definire il patrimonio mobiliare, immobiliare, i beni mobili nonché i redditi comunque percepiti anche successivamente al ricovero, ed a perseguire il recupero del credito. I Comuni hanno facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare.



Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, possono essere disposte indagini anche a mezzo delle competenti autorità.

Ogni Ente dell'Ambito:

- Potrà effettuare controlli formali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sull'autocertificazione, in merito alla veridicità della situazione familiare, reddituale e patrimoniale dichiarata dai soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate: in particolare potrà verificare le risultanze anagrafiche e la situazione familiare presso il competente Ufficio Anagrafe e potrà porre in atto forme di controllo incrociato utili a reperire tutte le informazioni necessarie;
- Relativamente alla verifica sul reddito e sul patrimonio immobiliare, potrà confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo "Anagrafe Tributaria" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio tutela;
- Può richiedere controlli sul patrimonio mobiliare agli organi competenti per il controllo finanziario;
- Nel caso di informazioni fornite dai richiedenti pensionati è possibile effettuare i controlli formali consultando la banca dati fornita dall'I.N.P.S.;
- Può disporre controlli sostanziali, segnalando ai Reparti territoriali della Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti per i quali siano state rilevate incongruenze nelle informazioni fornite.

L'avvio del procedimento deve essere reso noto all'interessato con l'indicazione che potrà avvalersi dell'intervento del Garante del Contribuente per le modalità e i tempi di espletamento dell'accertamento fiscale.

### **Art. 18 – Partecipazione al costo del servizio**

- 1) L'accesso ai servizi ed interventi socio-assistenziali a domanda individuale è subordinato alla compartecipazione da parte dell'utente al costo sostenuto dagli EE.LL.

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è gratuito qualora l'importo dell'ISEE dei beneficiari si trovi sotto la "soglia di accesso gratuito", in misura comunque non inferiore al "minimo vitale".

Con cadenza annuale le rispettive Giunte di ogni amministrazione comunale determinano, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie nonché vincoli normativi le soglie di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

In riferimento alla compartecipazione al costo dei servizi socio-assistenziali, per gli ultra sessantacinquenni non autosufficienti e le persone con handicap permanente grave, si fa riferimento all'ISEE ristretto e non a quello del nucleo familiare.

Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.



# COMUNE DI STIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

## Art. 19 – Norme di rimando

- 1) In caso di attivazione di servizi non previsti nel presente Regolamento, si applicano comunque le regole generali in esso previste e/o quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e/o al regolamento specifico.

## Art. 20 – Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni dell'Ambito. Il presente regolamento, oltre le pubblicazioni dovute in termini di legge, è reso disponibile presso le sedi di segretariato sociale per la lettura e la diffusione dei suoi contenuti a favore dei cittadini e utenti dei servizi.